

## FAQ

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di movimentazione interna, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti fanghi, vaglio e sabbie, classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., prodotti dagli impianti di depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni-Succivo e Cuma.

- Lotto 1 – impianto di Acerra (CIG 6666693918)
- Lotto 2 – impianto di Napoli Nord (CIG 6666733A1A)
- Lotto 3 – impianto di Marcianise (CIG 6666766557)
- Lotto 4 – impianto di Foce Regi Lagni (CIG 6666790924)
- Lotto 8 – impianto di Cuma (CIG 666684133C)

Si riportano di seguito i quesiti pervenuti alla Stazione Appaltante e le relative risposte di chiarimento.

### Quesito 1

**Domanda:** All'art. 8 – subappalto del disciplinare di gara è specificato, al comma 2, "che per la partecipazione è onere del concorrente dichiarare, all'atto dell'offerta, tutte le prestazioni o parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, senza la necessità di indicare il nominativo del subappaltatore", mentre al successivo comma 3 è scritto che "in sede di offerta, il concorrente deve indicare la terna di subappaltatori".

A fronte di quanto sopra si chiede se, in sede di presentazione dell'offerta, sia possibile attuare quanto previsto dal comma 2 e quindi senza necessità di indicare la terna di subappaltatori, come previsto dal comma 3.

**Risposta:** L'ultima parte del comma 2 dell'art. 8 del disciplinare di gara costituisce un mero errore di trascrizione.

Si conferma, pertanto, l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori cui eventualmente affidare le lavorazioni per le quali si è espressa l'intenzione di ricorrere al subappalto, trattandosi di procedura superiore alla soglia comunitaria fissata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e risultando doverosa l'applicazione dell'art. 105, comma 6, del Nuovo Codice dei contratti pubblici.

### Quesito 2

**Domanda:** Al punto 7.5 – Capacità tecniche e professionali, del disciplinare di gara, al comma 1 è richiesto che i partecipanti siano in possesso di "autorizzazione/i in corso di validità per attività di smaltimento rifiuti su impianto di smaltimento/trattamento finale compatibile con la natura dei rifiuti da smaltire, con potenzialità ricettiva complessiva pari al doppio delle quantità presunte per il servizio di smaltimento del/i lotto/i cui si partecipa:

- 1.1 Operazioni di smaltimento finale (D1 o D5) per la discarica ovvero, in alternativa, operazioni di trattamento (R1 e/o D10) per gli impianti di termovalorizzazione / termodistruzione.
- 1.2 Almeno un impianto autorizzato con la sottocategoria di tipo C, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 27 Settembre 2010, e deroga sul parametro DOC ...
- 1.3 Almeno un impianto autorizzato con la sottocategoria di tipo C, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.M. 27 Settembre 2010, che abbia specifiche deroghe per i metalli e deroga per il parametro DOC almeno superiore a 5000 mg/l ovvero ...

A fronte di quanto sopra si chiede come verranno assegnati i 10 punti previsti dall'art. 11 – procedura di gara – criterio di aggiudicazione punto a1 dell'offerta tecnica, quando il partecipante indica un solo impianto di smaltimento (discarica) avente tutti i requisiti richiesti al punto 7.5 sopracitato.

**Risposta:** Costituisce principio generale in materia di selezioni pubbliche, da cui la Stazione Appaltante non intende discostarsi, il divieto di commistione tra requisiti di partecipazione e criteri di attribuzione dei punteggi.

Tale rilievo consente di ritenere soddisfatto il criterio di ammissione laddove il concorrente sia titolare di un unico impianto dotato di tutte le autorizzazioni prescritte dal par. 7.5.

Diverso, invece, è il modello premiante prescelto in sede di Lex Specialis e fissato all'art. 11.3 (in particolare al sub criterio A.1), con il quale si intende attribuire un punteggio maggiore a quei concorrenti che, nel progetto, abbiano previsto la disponibilità di un maggior numero di impianti ovvero di impianti in grado di garantire una capacità di ricezione più elevata.

### Quesito 3

**Domanda:** All'art 4 – importo dell'Appalto è previsto, al comma 4, che "laddove per uno o più impianti la dotazione tecnica rende non necessario il servizio di logistica movimentazione cassoni per le fasi di caricamento degli automezzi, l'appalto si intende solo per il servizio di prelievo, trasporto, smaltimento/trattamento e noleggio cassoni".

Si chiede in quale degli impianti, oggetto della procedura, il servizio di logistica movimentazione cassoni non è necessario.

**Risposta:** Al momento, è il solo impianto di Marcianise (Lotto 3 - CIG 6666766557) che non richiede, limitatamente al rifiuto "fanghi" (CER 19.08.05).

In ogni caso, il comma 4 dell'art. 4 del disciplinare di gara contempla, in termini meramente tuzioristici, un'ipotesi prudenziale e ipotetica.

### Quesito 4

**Domanda:** All'art 6 – durata del servizio dello schema del contratto è previsto, al comma 3, "SMA Campania si riserva, alla scadenza dell'appalto, la facoltà di cui all'art. 63, c. 5 del codice dei contratti".

Cosa si intende?

**Risposta:** La disposizione è espressamente prevista nel Bando (art. 2.6), nel Disciplinare di gara (art. 4, comma 3) e nel Capitolato speciale d'appalto (art. 3, comma 4), in ottemperanza a una precisa indicazione stabilita nella Delibera n. 2/2016 dell'AU di SMA Campania.

E' una facoltà tramite la quale l'Amministrazione si riserva di affidare, senza gara e alle condizioni previste dall'art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, al medesimo operatore economico aggiudicatario "nuovi servizi" la cui necessità di esecuzione al momento dell'indizione della presente gara è presa in considerazione solo a livello di mera eventualità.

Non si tratta, dunque, di un rinnovo del contratto ma di un nuovo e diverso vincolo contrattuale, che presuppone una nuova aggiudicazione, senza preliminare bando di gara, attraverso una trattativa con il contraente originario. Trattandosi di una procedura di carattere eccezionale, in deroga all'ordinario obbligo dell'Amministrazione di individuare il contraente attraverso il confronto concorrenziale, deve rientrare nelle fattispecie specificamente previste e rispondere a precise condizioni stabilite dal legislatore.

### Quesito 5

**Domanda:** In relazione all'OFFERTA TECNICA punto A.3, la valutazione della Commissione di Gara ai fini dell'attribuzione delle premialità, si riferisce al parco automezzi "in generale" nella disponibilità del concorrente o agli automezzi che il concorrente intende destinare all'espletamento del servizio/lotto?

**Risposta:** Il punteggio di premialità in questione sarà assegnato con riferimento al numero degli automezzi messi a disposizione per il servizio/lotto oggetto di gara, precisando che, come

indicato dall'ultima parte del punto A.3, si richiede l'impegno del concorrente a mantenere per l'intera durata del servizio il requisito offerto, anche attraverso eventuali sostituzioni degli automezzi offerti, assicurando un parco automezzi almeno equivalente, per numero, ... a quello offerto in sede di gara.

### Quesito 6

**Domanda:** Al punto A.1. dell'OFFERTA TECNICA, in ordine alla capacità ricettiva degli impianti di smaltimento viene indicato un parametro unico di riferimento (il triplo dei quantitativi presunti in appalto), invece al punto A.3 si specifica che la Commissione di Gara attribuirà il punteggio massimo a chi avrà in forza il numero di automezzi in assoluto maggiore.

In considerazione che la suddivisione in lotti viene richiesta dal nuovo codice degli appalti per agevolare le piccole e medie imprese, si chiede perché detta valutazione verrà fatta senza tener conto delle effettive esigenze del servizio/lotto cui si partecipa.

**Risposta:** La *ratio* dei due parametri di giudizio risponde a esigenze diverse dell'Amministrazione.

Nel primo caso (capacità ricettiva – sub criterio 2 punto A.1), si intende premiare il concorrente che fornisca maggiori garanzie nel preservare la Stazione Appaltante da possibili criticità nell'assorbimento dei rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione, ferme restando le garanzie, discendenti dal possesso del pertinente requisito di partecipazione, di una capacità ricettiva minima pari ad almeno due volte i quantitativi presunti per il lotto cui si partecipa.

Nel secondo caso (numero automezzi – sub criterio 1 punto A.3), si intende piuttosto premiare il concorrente che mette a disposizione un parco automezzi che possa assicurare, relativamente al numero, maggiori garanzie di assolvimento del servizio in termini di affidabilità e flessibilità (ad es. in situazioni di criticità).

Si precisa infine, come già sottolineato nella precedente FAQ n° 5, che il numero di automezzi messi a disposizione deve riferirsi al singolo lotto di gara cui si partecipa.

### Quesito 7

**Domanda:** L'art. 8 "subappalto" del disciplinare chiarisce che, la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione del subappaltatore, nonché dei requisiti di cui all'art. 80 d.Lgs.n. 50/2016, sono differiti ad una fase successiva all'aggiudicazione. In considerazione che il subappalto potrebbe anche non essere autorizzato, si chiede:

nell'ipotesi in cui gli automezzi non fossero di proprietà del concorrente perché intende subappaltare una quota o totalmente il trasporto, quale/i documento/i bisogna presentare ai fini della dimostrazione della "disponibilità" del parco automezzi offerto e per ottenere le premialità previste dai diversi sub-criteri?

**Risposta:** Come noto, l'art. 7.5.2 del Disciplinare di gara prescrive il possesso, ai fini della partecipazione, dell'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui ai Decreto Min. Ambiente 28 aprile 1998 n. 406 e s.m.i., nella categoria 4, propedeutica all'esercizio delle attività di trasporto del rifiuto.

Il Concorrente che non sia in possesso di tale iscrizione deve, alternativamente, concorrere in associazione con soggetti che la possiedono ovvero manifestare obbligatoriamente, a pena di esclusione, l'intenzione a procedere al subappalto (cd. necessario, nei sensi chiarito dalla Plenaria n. 9/2015 del Consiglio di Stato), fermi restando i limiti quantitativi del 30% dell'importo complessivo dell'appalto.

Tenuto conto dell'importo della gara, superiore alla soglia comunitaria fissata dall'art. 35 del Codice, e ancora in ossequio alle prescrizioni di gara, è evidente che il Concorrente possa dimostrare il possesso del presente requisito minimo anche indicando di volerlo subappaltare, elencando la terna di subappaltatori di cui all'art. 105 del Codice.

Nel caso in cui laddove un subappaltatore non dovesse risultare provvisto dei requisiti di partecipazione, si procederebbe a seguire indicando il secondo e, ancora, il terzo,

evidenziandosi che nel caso in cui nessuno dei tre subappalti dovesse essere autorizzato, il concorrente si vedrebbe sprovvisto di requisito, provvedendosi necessariamente alla revoca dell'eventuale affidamento.

Premesso, come sopra chiarito, che l'eventuale carenza di autorizzazione dei tre subappaltatori determina il venir meno di un requisito di partecipazione, si ribadisce che, ai fini delle premialità di cui all'art. 11, sub-criterio A.3, la flotta proposta deve essere nella piena disponibilità del concorrente.

#### Quesito 8

**Domanda:** In riferimento al punto A.4 si chiede di chiarire:

- a. Per numero di servizi eseguiti si intendono solo quelli di smaltimento/trattamento degli impianti finali o è possibile indicare anche quelli effettuati dagli intermediari?
- b. Il calcolo dei servizi eseguiti deve farsi in base ai numero dei produttori serviti nel triennio o al numero degli ordini ricevuti per l'esecuzione degli stessi?
- c. Ed in quest'ultima ipotesi, nel caso di un grande produttore che ha emesso un unico ordine per l'intero triennio di riferimento cumulativo dello smaltimento di 190801-190802 -190805 in quantitativi anche superiori al lotto cui si partecipa, questo servizio deve intendersi uguale ad 1 alla stregua dello smaltimento di 1 micro-quantitativo di 190801 presso un piccolo produttore?

**Risposta:**

- a. Non sono da considerarsi utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi i servizi di intermediazione.
- b. Il calcolo va fatto in base al numero dei contratti stipulati nel triennio di riferimento.
- c. Nel caso di un unico contratto il servizio vale zero, in quanto si chiede di aver prestato almeno due servizi (per un volume totale almeno pari al 60% dei quantitativi di rifiuti stimati per il lotto cui si partecipa).

Il RUP  
(dott. Giulio De Palma)